

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 436-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato n. 436)

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 luglio 1985 (V.
Stampato Camera n. 3069)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1986, previo
stralcio dell'articolo 5 deliberato dalla Commissione stessa nella se-
duta del 9 ottobre 1985 (V. Stampati Camera n. 3069-bis e n. 3069-ter)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 marzo 1986*

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della
direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigi-
lanza su base consolidata degli enti creditizi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la « Monte Titoli S.p.A. »

Art. 1.

(Obblighi di comunicazione)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti esercenti attività creditizia e finanziaria aventi sedi in Italia o all'estero. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati, sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

Art. 1.

(Obblighi di comunicazione)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorchè non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonchè la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. *Identico.*

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

Art. 2.

(Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari)

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonchè stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. *Identico.*

Art. 2.

(Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari)

1. La Banca d'Italia può scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonchè stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Inottemperanza agli obblighi di comunicazione)

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

3. La Banca d'Italia, allorchè accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

Art. 4.

(Falsità nelle comunicazioni)

Gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i commissari straordinari, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito nonché delle società e degli enti di cui al-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Inottemperanza agli obblighi di comunicazione)

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

3. *Identico.*

Art. 4.

(Falsità nelle comunicazioni)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende, istituti, società ed enti medesimi, o nascondano in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Art. 5.

(Disposizioni sull'amministrazione accentrata di valori mobiliari)

1. La « Monte Titoli S.p.A. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari » ha per scopo lo svolgimento di servizi, anche collaterali all'attività creditizia, intesi a razionalizzare le negoziazioni dei valori mobiliari, in particolare attraverso la gestione del sistema di amministrazione accentrata in base al criterio di fungibilità dei valori stessi.

2. Salvo diverso patto scritto, il contratto di deposito stipulato da aziende ed istituti di credito, da agenti di cambio e dai soggetti individuati ai sensi del comma 11 — avente ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati e altri valori mobiliari non azionari

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

Stralciato.

(v. stampato Camera n. 3069-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

largamente negoziati per i quali la « Monte Titoli S.p.A. » offra il servizio di amministrazione accentrata — attribuisce al depositario, ferme restando le obbligazioni inerenti al rapporto di deposito, la facoltà di procedere al sub-deposito dei titoli stessi presso la « Monte Titoli S.p.A. » con tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società stessa quando si tratta di titoli nominativi.

3. Per i titoli immessi nel sistema la « Monte Titoli S.p.A. » è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, in conformità al regolamento. E in ogni caso riservato ai titolari di azioni ed obbligazioni immesse nel sistema, nella misura corrispondente ai diritti incorporati in detti titoli, l'esercizio dei diritti previsti negli articoli 2351, 2367, 2372, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2415, 2416, 2419, 2422, 2437 del codice civile, nonchè nell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari di cui al comma 2 e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile. Non può esservi più di una certificazione per gli stessi titoli.

4. Il depositante che partecipa al sistema può, secondo le modalità indicate nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di titoli a lui spettanti a favore di altri soggetti partecipanti al sistema o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie. Chi, avendo ottenuto la certificazione di cui al comma 3, intenda trasferire i propri diritti o chieda la consegna di certificati deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata ovvero fornire la prova della sua estinzione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Chiunque nelle certificazioni di cui al comma 3 attesta falsamente fatti di cui la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna di titoli senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni o senza aver acquisito la prova della loro estinzione è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

6. L'immissione di titoli nel sistema tiene fermi tutti gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sui titoli stessi. Per i titoli immessi nel sistema, le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono l'indicazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità dei titoli cui esse si riferiscono.

7. I vincoli gravanti su titoli immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del partecipante; con la girata alla « Monte Titoli S.p.A. », le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215 e 2216 del codice civile. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 2352 del codice civile. Nel caso di ritiro di titoli dal sistema, il depositario fa annotazioni dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione. Le registrazioni e le annotazioni di cui al presente comma sono comunicate alla società emittente per le conseguenti annotazioni.

8. La « Monte Titoli S.p.A. » mette a disposizione del depositario, che richiede il ritiro di titoli, certificati girati al nome del depositario; questi completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario. Per le girate alla stanza di compensazione si applica il disposto dell'articolo 15 del regio decreto 23 marzo 1942, n. 239. La « Monte Titoli S.p.A. » può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscri-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione.

9. Per i titoli immessi nel sistema, i depositari segnalano tempestivamente alla società emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione di cui al comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità dei titoli stessi. Le società emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci. La « Monte Titoli S.p.A. » è altresì autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

10. La Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la Borsa, al fine di agevolare la liquidazione dei contratti di Borsa, può subordinare l'adesione degli operatori professionali alla stanza di compensazione alla condizione che gli stessi si avvalgano anche del sistema di amministrazione accentrata della « Monte Titoli S.p.A. ».

11. La Commissione nazionale per le società e la Borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, approva lo statuto ed il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della « Monte Titoli S.p.A. », determina le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui al comma 3, nonché le categorie di soggetti di cui al comma 2; i provvedimenti che determinano le categorie di soggetti di cui al comma 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La « Monte Titoli S.p.A. », entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera le modificazioni statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge e adotta il regolamento nelle forme previste dallo statuto stesso.

12. La « Monte Titoli S.p.A. » non è soggetta alla disciplina delle società fiduciarie. Ad essa si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci.

13. Il capitale della « Monte Titoli S.p.A. » può appartenere esclusivamente: *a)* ad aziende ed istituti di credito; *b)* a soggetti rappresentativi degli agenti di cambio designati dai rispettivi comitati direttivi; *c)* alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana ed alla Associazione fra le società italiane per azioni; *d)* su base di reciprocità, ad organismi esteri che esercitano attività analoga a quella della « Monte Titoli S.p.A. »; *e)* a società con azioni quotate in una Borsa valori e ad altri soggetti indicati nello statuto. La partecipazione complessiva dei soggetti appartenenti a ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* non può essere superiore al 10 per cento. Ciascun socio non può possedere più del 7 per cento del capitale sociale della « Monte Titoli S.p.A. ».

14. La Banca d'Italia nomina un componente del consiglio di amministrazione della « Monte Titoli S.p.A. ». Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti. Il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la Borsa nominano, rispettivamente, un sindaco effettivo ed uno supplente.

15. Il Ministro del tesoro può, nei modi da esso stabiliti, disporre, a mezzo di funzionari della Direzione generale del tesoro, ispezioni per accertare la regolarità della gestione della « Monte Titoli S.p.A. ». Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministro può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Le funzioni dei commissari durano per il periodo massimo di sei mesi. Prima della cessazione dalle loro funzioni, i

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

commissari provvedono agli adempimenti di legge e di statuto necessari per la ricostituzione degli organi amministrativi della società.

16. La « Monte Titoli S.p.A. » definisce, mediante accordi con le società emittenti e i depositari, i rapporti economici per il funzionamento del sistema. Fermo quanto disposto nei precedenti commi, le stesse parti possono stabilire, mediante accordi, ulteriori rapporti organizzativi.

17. I rapporti di amministrazione accentrata con la « Monte Titoli S.p.A. » esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 11, dalle disposizioni contrattuali da cui derivano. Entro venti giorni dall'approvazione del regolamento, i depositari comunicano ai depositanti i nuovi modelli contrattuali. Qualora, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, i depositanti non inviino disdetta scritta, si applicano le disposizioni contrattuali previste dai modelli comunicati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)